

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 97

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO E PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

—————

Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di ri-liquidazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La riapertura dei termini previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per la presentazione della domanda per la riliquidazione della indennità di buonuscita, comprensiva di una quota dell'indennità integrativa speciale, dei pubblici dipendenti cessati dal servizio fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge e cioè il 6 febbraio 1994, è un atto dovuto per rispondere a quella domanda di giustizia che si eleva da una parte, seppure modesta, di quei cittadini servitori dello Stato che per varie ragioni non sono venuti a conoscenza dell'obbligo della domanda amministrativa imposta loro dal citato articolo 3.

Non stiamo a elencare tutti i dubbi di legittimità sollevati da questo obbligo, perchè su di essi si è già pronunciato e in senso negativo la Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 31 marzo 1995, ma il problema rimane irrisolto sia sul piano politico, che su quello sociale perchè uno Stato di diritto non deve rivelarsi interlocutore indisponente e nemico del cittadino, ma attivarsi con fattiva collaborazione per rispondere ai diritti soggettivi dei partecipanti al patto sociale.

È in questa mancata collaborazione che si configura il *deficit* di giustizia sostanziale sul problema posto perchè, al di là di ogni principio puramente astratto e cioè che la legge è patrimonio conoscitivo universale, emerge un astratto diritto del quale il titolare non è stato edotto.

Siamo perfettamente consci che l'informativa *ad personam* richiederebbe uno sforzo

immane e improponibile per i vari istituti previdenziali preposti al pagamento, ma un'ampia informazione attraverso la stampa, la radio e la televisione (il che non è stato fatto al tempo del varo della legge n. 87 del 1994), sicuramente avrebbe raggiunto quasi tutti i destinatari che, per essere persone per lo più anziane, hanno bisogno di un intervento più adeguato alle loro esigenze.

Scopo del presente disegno di legge è quello di porre finalmente rimedio alle sperequazioni in essere riconoscendo il diritto ai titolari e offrendo una possibilità concreta a quel numero limitato di pensionati dello Stato che per le succitate ragioni non hanno ottemperato o potuto ottemperare al dettato dell'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 e che non hanno presentato domanda amministrativa entro il 30 settembre 1994, con effetto di decadenza dal diritto.

Con l'articolo 1, in sostanza, si intendono riaprire i termini per la presentazione della domanda amministrativa per poter accedere alla riliquidazione della buonuscita con l'inclusione di una parte dell'indennità integrativa speciale, di cui alla citata legge n. 87 del 1994, per quella quota di pensionati che, all'oscuro della legge o per altre ragioni, non l'hanno presentata, sotto pena di decadenza, entro il 30 settembre 1994.

Con l'articolo 2 si specifica che della riapertura dei termini possono usufruire anche coloro che alla data del 1° dicembre 1984 erano già stati liquidati in via provvisoria ma che hanno ricevuto la liquidazione del trattamento successivamente a quella data.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento di fine servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono riaperti per sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono avvalersi del ricalcolo del trattamento di fine servizio ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni, anche i soggetti già cessati dal servizio alla data del 1° dicembre 1984 per i quali sia intervenuta liquidazione del trattamento successivamente a tale data.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che per dipendenti già cessati dal servizio alla data del 1° dicembre 1984, per i quali non fossero ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento alla data di entrata in vigore della legge stessa, si intendono anche coloro che a tale ultima data avevano presentato istanza in via amministrativa per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.